



ANUSCA

Informa

Organo Ufficiale dell'Associazione Nazionale di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA)

Anno XVII - n. 1
gennaio - febbraio - marzo 2007

Copia € 3.50 (Stampa: Tip. F.lli Cava - Castel San Pietro Terme BO)

via Dei Mille, 35/e-f • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) •
tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 • Internet: www.anusca.it -
e-mail: segreteria@anusca.it • sped. in A.P. D.L. 335/2003 Conv. L. 27/02/2004
N. 46 Art. 1 Comma 1 - Poste Italiane Bologna - Trib. BO n. 5865 il 20/06/1990 •
Direttore Resp. Paride Gullini - Vice Direttore Primo Mingozzi

28-31 marzo: EuroPA a Rimini

L'ANUSCA sarà protagonista nel confronto sulle problematiche dei servizi demografici

di Sauro Dal Fiume

Quattro giorni interamente dedicati agli operatori della Pubblica Amministrazione per il primo appuntamento dell'anno necessario per fare il punto su tutte le tematiche d'interesse. Da mercoledì 28 a sabato 31 marzo si svolgerà a Rimini Fiera la 7a edizione di "EuroP.A.", il Salone dedicato alle Autonomie Locali che ogni anno rappresenta l'unico punto d'incontro nazionale per amministratori, dirigenti e funzionari degli Enti Locali. Quello in programma a Rimini a fine marzo è l'unico appuntamento nazionale interamente dedicato al mondo delle Autonomie Locali e rappresenta l'occasione migliore per apprendere,

(Continua a pagina 2)



Il Ministro Linda Lanzillotta all'inaugurazione di EuroPA 2006

Attualità

L'iscrizione anagrafica degli stranieri nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

di Nicola Corvino

Negli ultimi tempi la disciplina dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri, sempre molto attuale per le notevoli implicazioni che comporta anche sotto il profilo meramente anagrafico, è stata frequentemente oggetto di interventi da parte del nostro legislatore e degli organi deputati a fornire istruzioni attraverso disposizioni amministrative. Tralasciando volutamente l'evoluzione normativa che sta interessando i cittadini di Paesi membri dell'Unione Europea, si vuole concentrare l'attenzione sulla novità

(Continua a pagina 9)

Corsi di febbraio-marzo 2007

- 6 Febbraio:** Novara, Anagrafe dei cittadini stranieri, Accertamenti Anagrafici, Procedimento Amministrativo (Giornata di Studio);
- 8 Febbraio:** Trofarello (TO), Diritto internazionale privato, Forum quesiti (G. di S.);
- 9 Febbraio:** Darfo Boario (BS), Forum quesiti (Anagrafe, Stato Civile) (P. di S.);
- 9 Febbraio:** Artena (Roma), Stranieri, Vigili Accertatori (G. di S.);
- 12 Febbraio:** Marcon (VE), C.I.E. (P. di S.);
- 16 Febbraio:** Somma Vesuviana (NA), (G. di S.);
- 19 Febbraio:** Dueville (VI), Riforma L.241/90, Vigili Acc.-Anche 5 marzo (Seminario);
- 21 Febbraio:** Luzzara, Procedimento Amministrativo (G. di S.);

(Continua a pagina 5)

(Continua da pag. 1 "L'Anusca...")



Il nuovo Direttore Centrale
SS. DD. Prefetto Porzio

confrontare esperienze e conoscere soluzioni e strumenti finalizzati a "creare" autentica innovazione nelle Autonomie Locali.

"EuroPA" è, per importanza, il secondo evento (dopo il Convegno nazionale) nell'intenso anno solare d'attività dell'ANUSCA e proprio per questo alla Fiera riminese l'associazione del presidente Paride Gullini sarà presente in forze, per fare di questa occasione un momento d'aggiornamento professionale e di confronto sulle tematiche che oggi sono al centro dell'attività degli operatori dei servizi demografici.

Il programma della manifestazione è in via di definizione e sul quale chiederemo, come sempre, la collaborazione della Direzione Centrale dei Servizi Demografici, che ha visto recentemente l'avvicendamento con il Prefetto Annapaola Porzio (alla quale facciamo gli auguri di buon lavoro), che ha sostituito il Prefetto Mario Ciclosi passato al

Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione come Vice Capo Dipartimento e Direttore Politiche dell'Immigrazione.

Inoltre, sul versante dell'associazionismo, c'è grande attesa per la riunione del Consiglio nazionale che si terrà in occasione di "EuroPA". Sarà questa la prima occasione del nuovo anno per riunire i dirigenti dell'associazione, utile per un confronto sulle attività da mettere in campo per migliorare la qualità delle nostre iniziative a favore della categoria.

Ci pare utile anche socializzare con chi non ha avuto la possibilità di partecipare al Salone delle Autonomie Locali lanciato all'inizio del terzo millennio, la formula "vincente" di EuroP.A., quella di rappresentare un luogo d'incontro fra i vari soggetti del settore pubblico, sia a livello centrale che locale, ma soprattutto favorire l'intreccio di relazioni e di business fra l'industria e i fornitori di servizi, le società di consulenza e in generale gli operatori economici con la Pubblica Amministrazione. EuroP.A. promuove un confronto diretto ed efficace tra Pubblica Amministrazione Locale e Centrale, imprese e cittadini.

Il Salone si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

di tutti i Ministeri della Repubblica Italiana e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

EuroP.A. è il solo evento, a dimensione nazionale, riservato agli Amministratori e Dirigenti degli Enti Locali: e Rimini, in questa occasione, è diventata la sede stabile di un appuntamento tra le principali Associazioni delle Autonomie Locali – tradizionali partner promotori della manifestazione – ed il Governo, per fare il punto annualmente sulle problematiche connesse alle riforme istituzionali ed a tutti i grandi temi legati all'innovazione.

La manifestazione presenta una ricca rassegna espositiva e un articolato programma di convegni e seminari gratuiti che anno dopo anno registra sempre più successo e presenze.

Si parlerà di contrattualistica e servizi pubblici, di donne e pari opportunità, di "governance", di fiscalità locale, d'innovazione, d'istruzione, di lavoro e formazione nella P.A., d'organizzazione del personale, di polizia locale e, infine, di servizi demografici che è il nostro settore specifico d'interesse.

Qui sotto è pubblicato il Programma delle iniziative promosse da ANUSCA per l'edizione 2007 di "EuroPA" a Rimini, dal 28 al 31 marzo.

Aggiornamenti sul sito www.anusca.it

Programma di massima delle iniziative organizzate nell'ambito di EuroP.A.2007

MERCOLEDÌ 28 MARZO

Pomeriggio - Ore 15.00

Nascita, filiazione, diritto al nome dello straniero in Italia

Renzo Calvigioni – Esperto ANUSCA

Liliana Palmieri – Esperto ANUSCA

La problematica del regime patrimoniale tra sposi aventi cittadinanze diverse Grazia Benini – Esperto ANUSCA

GIOVEDÌ 29 MARZO

Mattino - Ore 9.30

Coordina: Annapaola Porzio, Direttore Centrale Servizi Demografici Ministero dell'Interno
Novità in materia di gestione anagrafica di cittadini stranieri, comunitari, loro famigliari
Michela Lattarulo – Ministero dell'Interno
Romano Minardi – Esperto ANUSCA
Liliana Palmieri – Esperto ANUSCA

L'attività degli uffici demografici: il monitoraggio dei procedimenti
Giuseppe Castaldo – Ministero dell'Interno

La nuova CIE ed i servizi ai cittadini
Francesco Bonato – Sottosegretario all'Interno

Quali servizi con la CIE? Il portale ANUSCA-People: una soluzione sostenibile per tutti i comuni.

Alessandro Francioni – Esperto ANUSCA

La CIE un diritto di tutti i cittadini: l'esperienza del Comune di Aosta

Roberto Gens – Dirigente Comune di Aosta

Pomeriggio - Ore 15.00

Riunione del Consiglio Nazionale
Le nuove strategie per la crescita dell'Associazione

VENERDÌ 30 MARZO

Mattino - Ore 9.30

DICO: riflessi sulla gestione e certificazione anagrafica

Romano Minardi – Esperto ANUSCA

La disciplina del cognome: situazione attuale e prospettive future

Rosalia Mazza – Ministero dell'Interno

Renzo Calvigioni – Esperto ANUSCA

La cittadinanza dei minori in relazione all'acqui-

sto/perdita/riacquisto di cittadinanza da parte del genitore Valeria Pini – Esperto ANUSCA

Tutti i Comuni ANUSCA "on line" con i Servizi al Cittadino

- introduzione ANUSCA con Dott. A. Francioni 10-15 minuti (presentazione accordo ANUSCA - MAGGIOLI)

- presentazione da parte di Maggioli Informatica dei Servizi al Cittadino e dimostrazione di alcuni casi pratici (sempre ANUSCA - MAGGIOLI)

- presentazione di e-Demos: il software in tecnologia web Maggioli integrato ai Servizi al Cittadino ANUSCA

- l'esperienza del Comune di Canicattì: la consultazione dei dati Anagrafici.

Pomeriggio - Ore 15.00

Quesiti e casi particolari negli adempimenti degli uffici demografici

Grazia Benini – Esperto ANUSCA

Renzo Calvigioni – Esperto ANUSCA

Nicola Corvino – Esperto ANUSCA

Romano Minardi – Esperto ANUSCA

Liliana Palmieri – Esperto ANUSCA

Valeria Pini – Esperto ANUSCA

Maria Rita Serpilli – Esperto ANUSCA

Divorzio in Europa: si applica il Regolamento CE 2201/2003

di Renzo Calvigioni

Quesito:

Mi è stata presentata da un cittadino italiano residente nel mio Comune una richiesta di trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata dalla Corte di Giustizia di Consett in Londra. Il matrimonio è stato celebrato nel mio Comune secondo il rito dei Testimoni di Geova, nel quale si trova anche la Sala del Regno ed era il Comune di residenza dello sposo.

La sposa cittadina italiana prima del matrimonio era residente in un Comune della Provincia di Milano. Dopo il matrimonio, entrambi gli sposi hanno stabilito la loro residenza nel mio Comune e solo il data 17/8/2006 la sposa ha trasferito la residenza in un altro Comune della provincia di Bergamo dove risulta essere tuttora iscritta nell'APR e non nell'AIRE. La copia del decreto non è legalizzata ma vi è l'apostille (Convenzione Aja 1961) è stata tradotta da un traduttore con relativo verbale di asseverazione presso il Tribunale.

Il decreto non fa riferimento alcuno alle limitazioni previste dall'art. 64 della legge 218/95 per il riconoscimento in Italia ma viene fatto riferimento solo al Regolamento CE del consiglio 2201/2003.

Per una migliore valutazione si trasmette il contenuto:

AVANTI AL GIUDICE CHE PRESIEDE LA CORTE DI GIUSTIZIA IN DATA 19 LUGLIO 2006 (da notare che in questa data entrambi gli sposi avevano la residenza nel mio Comune) IL GIUDICE HA STABILITO CHE IL RICORRENTE ED IL CONVENUTO HANNO VISSUTO SEPARATAMENTE PER UN PERIODO NON INFERIORE A DUE ANNI....E CHE IL MATRIMONIO CELEBRATO NEL MIO COMUNE E' IRREMEDABILMENTE ROTTO E DECRETA CHE SIA DISSOLTO SALVO CHE SIANO PRESENTATE AL TRIBUNALE PROVE O MOTIVAZIONI. IN DATA 18 SETTEMBRE 2006 LA CORTE DI GIUSTIZIA IN LONDRA IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DEL 19 LUGLIO 2006 CERTIFICA CHE LA STESSA E' PASSATA IN GIUDICATO E DIVENUTA



Lo stand ANUSCA ad EuroPA. 2006

ESECUTIVA DAL 18/9/2006. Viene inoltre allegato il certificato di cui all'art. 39 del regolamento CE 2201/2003. Le motivazioni che mi lasciano dubbiosa circa la possibilità di trascrivere o meno la sentenza che secondo la nota che mi ha lasciato l'interessato dovrei invece trascrivere senza indugio, invocando gli art.21 del capo III sez.1 della suddetta convenzione, il paragrafo 2 e l'art. 52 del capo III sez. 6 sono le seguenti:

1) devo comunque verificare i requisiti ai sensi dell'art.64 legge 218/95 che comunque non mi sembrano rispettati: gli sposi cittadini italiani sono residenti tuttora in Italia - solo nel richiamato certificato art.39 regolamento CE 2201/2003 viene indicato come indirizzo della sposa un indirizzo estero
2) non si capisce dalla sentenza se vi è stato contraddittorio, diritti della difesa ecc.

3) come può il giudice stabilire se gli sposi hanno vissuto separatamente per un periodo continuo non inferiore a due anni quando entrambi erano iscritti nella mia APR?

Non mi è chiaro inoltre l'art. 3 del regolamento 2201/2003 competenza generale nel quale viene fatto riferi-

mento al termine "domicile" utilizzato negli ordinamenti giuridici di Regno Unito e Irlanda.

Risposta:

Da quanto esposto nel quesito, sembra che un cittadino residente nel Comune scrivente e che aveva contratto, a suo tempo, matrimonio nello stesso Comune, abbia presentato istanza di trascrizione di sentenza straniera di divorzio, allegando copia della sentenza (debitamente tradotta e legalizzata) ed il certificato di cui all'art. 39 del Regolamento CE 2201/2003. La procedura risulta corretta in quanto tra gli Stati dell'Unione Europea la normativa applicabile è quella, appunto, del citato Regolamento Ce 2201/2003, che prevale sulla legge 218/1995: in altre parole, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera non deve essere effettuato secondo i requisiti richiesti dalla legge 218, ma esclusivamente applicando le disposizioni contenute nel Regolamento Ce. In proposito, il Ministero dell'Interno ha diramato la Circolare n. 24 del 23/6/2006 nella quale ha chiarito che il certificato di cui all'art. 39 (quello che

(Continua a pagina 4)

(Continua da pag. 3 "Divorzio...")

risulta regolarmente presentato, allegato all'istanza) è sufficiente per procedere al riconoscimento del provvedimento straniero in quanto, "pur non essendo scritto in lingua italiana, viene redatto con un sistema di codificazione numerica che permette di confrontare il testo scritto in altra lingua con quello scritto in lingua italiana per dedurne con chiarezza i diversi elementi sostanziali".

L'ufficiale dello stato civile dovrà verificare che al punto 5.4.1 o 5.4.2 del certificato venga indicato che si tratta di una sentenza emessa o meno in contumacia: solamente se emessa in contumacia dovrà chiedere alle parti che venga presentata documentazione al fine di verificare che il convenuto sia stato messo in condizione di esercitare il diritto di difesa. Tuttavia, nel caso in esame, risulta allegata anche copia della sentenza, legalizzata e tradotta: tale ulteriore documentazione consente sicuramente all'ufficiale dello stato civile di verificare che sussistano le condizioni richieste dall'art. 22 del Regolamento CE 2201/2003, in particolare la non contrarietà all'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti essenziali della difesa. A completamento della documentazione e dei requisiti richiesti dal suddetto art. 22 Reg. Ce, l'interessato renderà una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale risulti che non vi è contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto e che non vi è contrasto con altra decisione riguardante le medesime parti, resa precedente-

mente in un altro Stato membro.

In base al citato Regolamento Ce, l'ufficiale dello stato civile non deve entrare nel merito della competenza giurisdizionale del giudice, nè porsi alcun problema riguardo al domicilio o residenza degli sposi al momento del divorzio, in quanto elementi rimessi esclusivamente all'esame del giudice stesso che avrà deciso la controversia. Infine, l'aspetto relativo alla separazione tra gli sposi, prima del divorzio, è assolutamente irrilevante ai fini del riconoscimento dell'efficacia della sentenza stessa.

Commento:

Forse vi è ancora un po' di confusione riguardo alle ipotesi in cui deve essere applicata la legge 218/1995 rispetto a quelle in cui, invece, trovano applicazione le disposizioni e le procedure del Regolamento Ce 2201/2003. Ribadiamo che la legge 218/1995 si riferisce al riconoscimento dell'efficacia delle sentenze e provvedimenti giudiziari emessi all'estero, in qualsiasi Stato estero, mentre il Regolamento Ce riguarda solamente le sentenze in materia matrimoniale ed esclusivamente per gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea. In tale ambito – sentenza inerente al matrimonio emessa in uno Stato UE – il Regolamento Ce prevale sulla legge 218/1995: in altre parole, la disciplina applicabile, gli adempimenti da svolgere, sono solamente quelli previsti dal Regolamento Ce. Tra questi, ricordiamo che non è più oggetto di valutazione la competenza giurisdizionale del giudice (sulla quale deci-



Il docente Renzo Calvigioni

de definitivamente il giudice stesso). Gli altri aspetti sui quali fare attenzione, oltre all'eventualità molto rara di contrarietà all'ordine pubblico, riguardano la contumacia del convenuto ed il rispetto dei diritti essenziali della difesa: per questi ultimi, è sufficiente verificare quanto riportato nel certificato di cui all'art. 39 del Regolamento Ce e, in caso di sentenza emessa in contumacia, chiedere alla parte di presentare la documentazione che dimostri che il convenuto sia stato messo in condizioni di esercitare il diritto di difesa. In pratica, la verifica dei requisiti e delle condizioni richieste dovrebbe essere più semplice rispetto alla legge 218/1995, ma è comunque richiesto un adeguato livello di conoscenza delle normative in esame: l'ennesima dimostrazione di come le funzioni dell'ufficiale di stato civile richiedano una professionalità sempre più elevata.



Giovanni Pizzo

Un chiarimento dal Brasile sul valore dei certificati dello stato civile

A cura di Giovanni Pizzo

La Circolare K.28.1 dell'8.4.1991 con oggetto: riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano, prevede che gli interessati alleghino alla domanda anche (cfr. "B) procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana", punti 2, 3 e 4) "atti di nascita... atti di matrimonio..." (non certificati o estratti per riassunto).

In proposito il Consolato Generale d'Italia in Curitiba (Brasile) ha fornito la seguente spiegazione:

"In data odierna si è presentata presso questo Consolato Generale [d'Italia a Curitiba, Brasile] la sig.a XX per legalizzare gli atti presentati presso il Comune di YY perché quelli precedentemente legalizzati [certificati di nascita e di matrimonio, ndr], a detta dell'ufficiale dello stato civile del Comune, non sarebbero validi.

Premesso che gli uffici dello stato civile in Brasile, detti "cartorios", sono uffici privati; detti uffici rilasciano sol-

tanto certificazioni di stato civile ("certificato di nascita/ matrimonio/ morte") e non è possibile per l'ordinamento giuridico brasiliano rilasciare altro tipo di atto di stato civile che non riporti la dicitura "Certidao" tradotto in italiano come "Certificato" da considerare a tutti gli effetti di legge come documento integrale di Stato Civile.

Per quanto sopra esposto, si dichiara che in Brasile atto di nascita e certificato di nascita hanno lo stesso valore."